

INCONTRO CON L'AZIENDA

12 ottobre 2017

FONDO DI SOLIDARIETA' PER I COLLEGHI DI ISP FIRMATO IL RELATIVO ACCORDO

Nel corso dell'odierno incontro tra le rappresentanze sindacali e quelle aziendali, è stato sottoscritto un accordo con il quale le Parti hanno **dato avvio alla "offerta al pubblico" riservata al personale dipendente, alla data del 25 giugno 2017, del Gruppo Intesa Sanpaolo** – perimetro Italia – che applicano il CCNL Credito e l'avvio quindi della specifica fase di **raccolta delle domande di adesione** da parte del suddetto personale che dovranno pervenire all'Azienda **entro e non oltre la data del 13 novembre 2017**. Quanto precede è stato reso possibile perché, in data 20 settembre 2017, è stato raggiunto l'obiettivo di **riduzione di almeno 1000 persone** appartenenti al perimetro ex Banche Venete confluito in ISP.

L'accordo riguarda **tutti i lavoratori di ogni ordine e grado, compresi i dirigenti**, che maturano i requisiti stabiliti dalla legge per la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dell'A.G.O. entro il **31 dicembre 2023**, e che non abbiano già richiesto la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dei precedenti accordi di Gruppo. **Il rapporto di lavoro sarà consensualmente risolto alla scadenza entro il 30 giugno 2019**. È comunque in facoltà dell'Azienda **anticipare** – rispetto al 30 giugno 2019 – il termine di risoluzione e di cessazione del rapporto di lavoro in una delle seguenti date: **31 dicembre 2017, 30 aprile 2018, 30 giugno 2018 o anche 31 dicembre 2018**, fermo restando che, al ricorrere di tale fattispecie, essa farà pervenire all'interessato apposita **comunicazione scritta indicativamente 30 giorni prima** della data finale del rapporto di lavoro.

Qualora il **numero di domande** di adesione risultasse **superiore alle 3000 uscite previste**, sarà redatta apposita **graduatoria**, unica a livello di Gruppo, dando **priorità ai titolari delle previsioni ex art. 3, comma 3 della L. 104/1992 per sé** e, a seguire, degli altri lavoratori in base alla **maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione** e, a parità di "maturazione del diritto", alla **maggiore età anagrafica**. L'eventuale **riscatto e/o ricongiunzione** di periodi contributivi che consente la "maturazione del diritto" dovranno risultare **già richiesti** alla data di accettazione della "offerta al pubblico" - **così come la titolarità delle previsioni ex art. 3, comma 3 della L. 104/1992** - e dovranno essere interamente perfezionati entro il **30 aprile 2018**, pena la **decadenza** dalla graduatoria stessa.

I colleghi che abbiano **già maturato i requisiti di pensionamento**, o che li maturano entro il **30 aprile 2018**, potranno richiedere il **pensionamento volontario** facendo pervenire la specifica richiesta entro e non oltre la data del 13 novembre 2017 per **risolvere il proprio rapporto di lavoro al 30 novembre 2017**, ovvero, se successivo, all'ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del pagamento del trattamento pensionistico, **senza ricorrere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà**. A detto personale **sarà erogata una somma equivalente all'indennità di mancato preavviso** da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR.

Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro si procederà alla **sottoscrizione di un Verbale di Conciliazione** individuale in sede sindacale attestante la **risoluzione volontaria dello stesso**.

Al personale che confluirà nel Fondo di Solidarietà saranno garantiti:

1. se già iscritto al FSI, il **mantenimento dell'iscrizione** fino al mese precedente a quello in cui l'interessato percepirà il trattamento di pensione dall'A.G.O. alle stesse condizioni di contribuzione (sia per la parte a carico del collega sia per la parte a carico dell'Azienda) in essere tempo per tempo per il personale in servizio;
2. se iscritto a forme di previdenza complementare a **contribuzione definita** del Gruppo, **l'importo complessivo attualizzato del contributo aziendale mensile** a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR;
3. se iscritto a forme di previdenza a **prestazione definita**, la **validità del periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà per il calcolo del trattamento complementare**, da erogare individualmente al momento del pensionamento;
4. le **condizioni bancarie e creditizie agevolate** a favore del personale in servizio, sino alla data di fruizione del trattamento di pensione AGO.

Inoltre al collega aderente al Piano di investimento **LECOIP**, nel caso in cui l'Azienda comunichi la cessazione del suo rapporto di lavoro al **31 dicembre 2017**, sarà liquidato, sempre a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR, un **importo netto rivalutato** riferito al numero dei mesi mancanti alla scadenza del Piano, al fine di garantirgli il **pieno usufrutto** dello stesso.

l'Azienda accoglierà, nel corso del mese precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro, le domande di **ripristino del contratto a tempo pieno formulate dai colleghi con contratto di lavoro a part-time** che intendano accedere al Fondo di Solidarietà. Tale facoltà varrà anche per quei colleghi che abbiano già trasmesso la loro adesione al "Part Time Pensionamento" così come definito nel "Protocollo per l'occupazione e lo sviluppo sostenibile" datato 1 febbraio 2017.

Inoltre è assai importante rilevare che l'accordo prevede che, qualora il computo delle aspettative di vita producesse una **riduzione od un allungamento della permanenza del collega nel Fondo di Solidarietà**, le Parti si attiveranno affinché gli ex dipendenti che ne sono interessati **non abbiano interruzione tra le prestazioni straordinarie erogate dal Fondo e il percepimento della pensione**, con accollo dell'eventuale relativo onere all'Azienda.

Su richiesta delle OO. SS. l'Azienda, con la sottoscrizione del suddetto accordo, conferma la sua disponibilità a far **accedere prioritariamente** al Fondo di Solidarietà il **personale disabile** ovvero quello nel cui **nucleo familiare siano presenti persone disabili o in gravi e documentate condizioni di malattia**. Inoltre la facoltà dell'Azienda di **assumere**, per chiamata diretta, il **coniuge superstite** o, in caso di sua rinuncia, un orfano del collega deceduto in servizio potrà essere esercitata **anche nei confronti dei colleghi inseriti nel Fondo di Solidarietà** così come, sempre agli stessi, sarà **garantita** l'erogazione della **provvidenza annua** per i familiari portatori di **handicap**.

**La Segreteria
del Gruppo Intesa Sanpaolo**

Milano, 12 ottobre 2017